

Avv. **MARCO BERTINELLI TERZI**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

Corso Stamura, 29 - Tel. (071) 202183  
Fax: 071/200378  
e-mail: [terzilaw@libero.it](mailto:terzilaw@libero.it)  
60122 ANCONA



Avv. **ANTONELLA VITALE**

Ancona, li 19 SET. 2007

Ill.mo Sig. Presidente  
**dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Ancona**  
P.zza del Plebiscito, 2  
60122 - Ancona -

a mezzo fax

**Oggetto: L. 10/91 - Isolamento termico degli edifici**  
Parere Legale

Mi si chiede un parere sulla nota del Collegio dei Geometri della Provincia di Ancona 7.5.2007 Prot. n. 430, il cui oggetto richiama ad un tempo l'attività di isolamento termico degli edifici e la L. 10/91 riguardante invece le prestazioni in materia di progettazione ed inserimento degli impianti termici degli edifici.

Nella predetta nota, poi, si citano le disposizioni di cui agli artt. 1 co. 6 e 4 co. 1 lett. a) del D.M. 19.1.2007 che detta disposizioni in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, al fine di formulare alcune considerazioni circa le competenze dei geometri al riguardo.

In tale missiva, però, viene fatta confusione tra la progettazione di impianti termici cui fa riferimento la surrichiamata L. n. 10/91 e l'attività di isolamento termico degli edifici.

Orbene, la prima di tali attività è e resta di competenza degli ingegneri e, entro certi limiti, dei periti industriali con esclusioni dei Geometri, per le ragioni già illustrate nel mio precedente parere 15.2.2007 al quale rimando, in conformità, del resto, alla costante giurisprudenza amministrativa.

Infatti, il citato Decreto 19.2.2007 non ha modificato (né poteva modificare) le competenze in materia delle varie categorie professionali e, in particolare, non ha né variato, né esteso le competenze dei geometri al riguardo, per i quali resta dunque confermata l'impossibilità di progettare impianti termici.

Ciò, peraltro, trova conferma nelle stesse disposizioni di cui all'art. 1 co. 6 del cit. D.M. 19.2.2007, il quale appunto stabilisce che **per tecnico abilitato deve intendersi un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e di impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.**

Il fatto che la norma faccia poi riferimento oltre che agli ingegneri anche ad altre categorie professionali come i geometri, non significa che in tal modo a questi ultimi siano attribuite diverse e più ampie competenze in materia, giacchè il tecnico abilitato, per espressa previsione della norma in rassegna, lo è pur sempre nei limiti dello svolgimento di quelle attività che rientrano nelle sue competenze professionali in base alla legislazione vigente, la quale appunto esclude che i geometri siano competenti alla progettazione di impianti termici, come ho già argomentato nel precitato parere.

Pertanto, quando l'art. 4 co. 1 lett. a) del medesimo Decreto parla di asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi artt. 6, 7, 8 e 9, tale asseverazione dovrà necessariamente avere ad oggetto esclusivamente quegli interventi che possano ritenersi compresi nell'ambito della specifica competenza professionale di quel tecnico così come ad esso attribuita dalla legislazione vigente, secondo quanto stabilito dal cit. art. 1 co. 6 del Decreto in parola.

Ne consegue che i geometri, in ragione della competenze professionali loro legislativamente attribuite, potranno asseverare la rispondenza di interventi attinenti all'attività di isolamento termico degli edifici, ma non potranno attestare la conformità di quegli interventi comportanti attività di progettazione di impianti termici, in quant appunto riservati alla competenza degli ingegneri e, entro certi limiti, dei periti industriali e, come tali, esulanti dall'ambito delle attività professionali che la legislazione vigente consente di esercitare ai geometri.

E', infine, appena il caso di osservare che le competenze professionali degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali e dei geometri sono definite da norme di legge che non potrebbero in alcun caso essere modificate o derogate da disposizioni di carattere amministrativo come è appunto il Decreto

Ministeriale in esame che, peraltro, non introduce comunque alcuna modifica in tal senso per le ragioni dianzi illustrate.

Deve restare, dunque, pienamente valida ed operante presso le competenti Autorità la rigorosa preclusione ad accettare relazioni inerenti la L. 10/91, progetti ed asseverazioni di conformità di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva per gli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici di cui alla L. 9.1.91 n. 10 e al D.Lgs. 18.8.2005 n. 192, i quali non siano eseguiti da ingegneri iscritti al relativo Albo Professionale ed, entro i limiti stabiliti dalla legge, dai periti industriali.

Cordiali Saluti.

**Avv. Marco Bertinelli Terzi**

